

ATTIVITÀ DETENUTE IN PAESI BLACK LIST

28 novembre 2015 ore 06:00

Polizze Credit Suisse: definiti i limiti all'azione di accertamento

di **Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima, Avvocato Flavia Di Luciano - Avvocato, Loconte & Partners**

Non sono più accertabili dall'Amministrazione finanziaria le polizze "Life Portfolio International" stipulate prima del 2009 da residenti italiani presso le sedi estere di Credit Suisse. Lo hanno deciso i giudici della CTP di Milano. Con la sentenza n. 9234/8/15 del 16 novembre 2015, sembra aver trovato una soluzione la vexata quaestio relativa all'applicazione retroattiva della normativa sul raddoppio dei termini di accertamento introdotta nel 2009 nei confronti di attività detenute in Paesi black list. In particolare, i giudici, esprimendosi sul caso riguardante le polizze Credit Suisse, hanno riconosciuto che la presunzione legale di redditività ha natura sostanziale e, conseguentemente, non sono più accertabili dall'Amministrazione finanziaria le polizze stipulate da residenti italiani presso le sedi estere di Credit Suisse prima del 2009.

Dirimente è stato il chiarimento fornito dalla Commissione tributaria provinciale di Milano nella recentissima sentenza n. 9234/8/15 del 16 novembre 2015 in relazione alla rilevanza temporale dell'art. 12, comma 2-*bis*, D.L. n. 78 del 2009.

Al riguardo, occorre premettere che il comma 2 della norma introduce una **presunzione relativa** in forza della quale "gli **investimenti** e le **attività** di natura finanziaria detenute negli **Stati o territori a regime fiscale privilegiato**, si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione".

L'operare di tale presunzione comporta, per effetto dei successivi commi 2-*bis* e 2-*ter*, il **raddoppio** degli "ordinari" **termini di decadenza** per la notifica dell'avviso di accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA, nonché dei termini per la notifica dell'atto di contestazione delle sanzioni, previste in caso di violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale.

I termini per l'esercizio dell'attività impositiva da parte dell'Amministrazione finanziaria sono stabiliti dall'art. 43, D.P.R. n. 600/1973, in tema di imposte sui redditi e dall'art. 57, D.P.R. n. 633/1972, nel settore dell'IVA.

In particolare, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, **entro il 31 dicembre del quarto anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ovvero del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, nel caso di omessa presentazione della stessa, ovvero - nel caso di dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi - altresì nel caso di presentazione di dichiarazione nulla. In assenza di una specifica ed espressa indicazione da parte del legislatore, si pone la questione di determinare se il **raddoppio dei termini** di accertamento previsto in caso di attività illecitamente detenute all'estero possa legittimamente operare anche in relazione agli avvisi di accertamento sul reddito relativi ad **annualità pregresse**, ovvero debba applicarsi esclusivamente in relazione al periodo d'imposta 2009 e successivi.

La questione va risolta muovendo dalla corretta individuazione della **natura giuridica della disposizione**, giacché a seconda che la si qualifichi come **procedurale** o **sostanziale**, ne discendono differenti conseguenze:

- nel primo caso, infatti, la norma potrà essere applicata retroattivamente;
- nel secondo, invece, la disciplina sul raddoppio dei termini di accertamento opererà soltanto per

gli atti impositivi relativi alle annualità successive al 2009.

La questione è stata recentemente affrontata a proposito della vicenda concernente le polizze emesse dalla società Credit Suisse Life **Bermuda** e sottoscritte da residenti italiani, in presunta violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate, nell'escludere la natura assicurativa dello strumento finanziario adoperato, ha dedotto che il presunto investimento effettuato dovesse ritenersi, in via presuntiva, reddito sottratto a tassazione, con conseguente raddoppio dei termini di accertamento, ai sensi dell'art. 12, comma 2-*bis*, D.L. n. 78/2009.

La presunzioni ha natura sostanziale

Nella pronuncia indicata, la Commissione tributaria provinciale di Milano, intervenuta sulle polizze Credit Suisse, ha riconosciuto la **natura sostanziale** della disposizione legislativa, stabilendo che non sono più accertabili dall'amministrazione finanziaria le polizze "Life Portfolio International" stipulate prima del 2009 da residenti italiani presso le sedi estere di Credit Suisse.

E invero, ad avviso dei giudici "la previsione di cui al citato art. 12, comma 2, del D.L. n. 78/2009, pur collocandosi nell'ambito di una **disciplina di carattere procedimentale**, esplica effetti sostanziali in punto di determinazione del reddito".

Opinando diversamente, si lederebbe, infatti, la tutela dell'affidamento riconosciuta dalla difesa della controparte, il diritto di difesa nonché il **divieto di irretroattività** delle disposizioni tributarie, sancito dall'art. 3, commi 1 e 2, legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente).

Copyright © - Riproduzione riservata

Commissione tributaria provinciale Milano, sez. VIII, sentenza 16/11/2015, n. 9234